

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata



**LINEE GUIDA
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

**ADEMPIMENTI RELATIVI A CONSULENTI E
COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**



**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

1. PREMESSE E SCOPO

Con la presente procedura si intendono regolamentare e fornire ai ruoli interessati le linee guida per orientarsi nella corretta individuazione dei casi riconducibili alla categoria *“incarichi di collaborazione e consulenza”* nonché disciplinarne sia le modalità di assegnazione, sia i relativi e necessari adempimenti propedeutici e conseguenti ivi inclusa la corretta pubblicazione nella sezione *Società Trasparente* del sito internet istituzionale aziendale, sottosezione *“Consulenti e collaboratori”*, in applicazione delle norme vigenti in materia di trasparenza, in particolare l'art. 15 bis del D.Lgs. n. 33/2013 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza conferiti nelle società controllate”).

“Art. 15-bis. Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (articolo introdotto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- *gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;*
- *il curriculum vitae;*
- *i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;*
- *il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.*

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.”

Non è sempre facile individuare quali incarichi siano riconducibili a tale categoria, la stessa ANAC, infatti, così si esprime in proposito, al punto 6.5 delle FAQ Anac in materia di “trasparenza” sull'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013:

“FAQ 6.5 Come si individuano gli incarichi di collaborazione e consulenza che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?”

L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi anche di collaborazione e di consulenza conferiti. Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.”

Alla luce pertanto dei problemi applicativi e delle indicazioni dell'ANAC lo scopo della presente procedura è delineare le fattispecie riconducibili alle categorie degli “incarichi di collaborazione e consulenza” al fine di attuare correttamente gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, fermo restando che la responsabilità ultima di individuare, nei singoli casi, quali incarichi vadano ricondotti o no alla fattispecie “collaborazione e consulenza” rimane in capo ai singoli R.u.P., responsabili della legittimità dei singoli affidamenti (se quindi possano o meno essere di carattere fiduciario, con che procedura si debba scegliere il contraente, se si debba o meno rispettare il criterio di rotazione, ecc...).

La presente linea guida intende pertanto offrire indicazioni su quali incarichi vadano considerati “incarichi di collaborazione e consulenza” ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto Trasparenza e, dunque, siano soggetti ai relativi obblighi di pubblicazione, in modo da disciplinarne in maniera compiuta ed uniforme l'inserimento nell'apposita sezione *“Consulenti-Collaboratori”* in *“Amministrazione Trasparente”* del portale di asm. L'intento è fornire indicazioni per applicare correttamente la distinzione tra nozione di “prestazione d'opera intellettuale” con quella di “contratto d'appalto” quale SPARTIACQUE per la pubblicazione rispettivamente in *Consulenti/collaboratori* o nei *“Dati inerenti la legge 190/2012 anticorruzione – Pubblicazione informazioni art. 1 comma 32 - L. 190/2012”*, così come indicato da Anac:

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

“(ALL. 3 Delibera ANAC 13.10.2016):

“5. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività

5.1. Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

.....

Si ritiene utile sottolineare che all'interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” di cui all'art. 15 in esame, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (D.lgs. 50/2016).

Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”. Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione “Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.

*Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell'esistenza di fattispecie di **dubbia qualificazione come tali**, si rammenta che l'Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.”*

“FAQ 6.6 L'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ad un professionista a cui conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio?

Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.

Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l'amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

Una volta definito in quale categoria è riferibile l'affidamento (incarico oppure appalto) con le presenti linee guida si intendono altresì DEFINIRE le differenti modalità di assegnazione di tali affidamenti, i relativi e necessari adempimenti propedeutici e successivi a tali affidamenti.

2. INDICAZIONI

Per poter comprendere che cosa vada concretamente pubblicato nella citata categoria ‘Consulenti-collaboratori’ della sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito internet, è importante distinguere convenzionalmente le prestazioni richieste a soggetti esterni tra:

- 1) prestazioni attinenti ad appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- 2) prestazioni aventi un carattere più specificamente definibile come collaborazione personale o consulenza professionale.

Circa la differenza tra le due figure contrattuali, è stato chiarito che “ *se, per un verso, l'appalto ed il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera, o un servizio, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, per altro verso le due fattispecie negoziali si differenziano per il fatto che l'opera, o il servizio, comportino, nella prima, un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, e, nella seconda fattispecie, il prevalente lavoro dell'obbligato medesimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17 luglio 1999, n. 7606)”.*

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

In particolare, con riferimento alla consulenza, che viene di solito ricondotta al *genus* prestazione d'opera intellettuale, il giudice contabile ha rilevato che *"Entrambe le fattispecie contrattuali (consulenza e appalto di servizi) possono sovrapporsi nella pratica poiché hanno in comune l'esecuzione di opere o di servizi. In linea generale, ai fini della distinzione delle due figure, l'interprete adotta due criteri: oggettivo (natura della prestazione) e soggettivo (soggetto giuridico destinatario della prestazione)."*

La consulenza nell'accezione che qui rileva (rectius la collaborazione autonoma) è assimilata al contratto d'opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, che è considerato una species del genus **contratto di lavoro**. Tale tipo negoziale ricomprende l'esecuzione di una prestazione frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. Nel contratto d'opera la prestazione richiesta può assumere tanto i connotati di un'obbligazione di mezzi (ad es. un parere, una valutazione o una stima peritale), quanto i caratteri dell'obbligazione di risultato (ad es. la realizzazione di uno spartito musicale, o di un'opera artistica di particolare pregio).

Nel contratto di appalto, l'esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, **con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale)** e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.).

Nell'appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un'obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato. Ne consegue che le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a **strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma**" (cfr. Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione del 15 febbraio 2013, n. 51)".

Tale distinzione è tutt'altro che semplice e pacifica e richiede una doverosa semplificazione, peraltro auspicata dalla stessa ANAC, la quale si è espressa in questo senso nella FAQ n. 6.5 sopra citata.

Si è ritenuto pertanto di **escludere convenzionalmente a priori, dall'ambito degli incarichi di collaborazione e consulenza, i provvedimenti che prevedono attribuzione di corrispettivi ad imprese, ditte ed enti pubblici**, la cui pubblicazione troverà spazio non tra gli incarichi di consulenza e collaborazione, bensì nel campo "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

Si è ritenuto infatti di discriminare in primo luogo il carattere personale dell'incarico assunto. Tale incarico viene conferito dal committente al consulente, a cui si richiede un'attività qualificata, confidando sulle qualità professionali del consulente incaricato. Tale assunto trova, crediamo, conferma nel fatto che la norma preveda la pubblicazione del Curriculum Vitae del perceptore che, pertanto, sembra connotarne un'individuazione 'personale' e in quanto tale riferibile ad una persona e non ad una società.

Dopo questa prima distinzione, come suggerito dalla stessa ANAC, si dovrà **verificare caso per caso** se l'affidamento di un incarico ad un singolo professionista o prestatore d'opera (intellettuale o meno), vada ricompreso nel cosiddetto appalto di servizi o piuttosto nella categoria consulenze e collaborazioni.

È necessario valutare i casi specifici in base a questi due criteri principali: la presenza o meno, in capo al soggetto affidatario:

- di un obbligo di risultato;
- di un'organizzazione imprenditoriale.

Infatti, sono elementi distintivi del contratto d'appalto:

- a) il compimento dell'opera o del servizio verso un corrispettivo in denaro;
- b) l'assunzione di tale obbligo da parte di un imprenditore (appaltatore), ossia da parte di un soggetto che agisce in maniera autonoma con lavoro prevalentemente proprio, rispetto al committente e a tal fine organizza i mezzi necessari a proprio rischio verso un corrispettivo di denaro (art. 1655 c.c.).

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

L'elemento principale che quindi differenzia la consulenza/collaborazione dal contratto di appalto è l'assenza nelle collaborazioni dell'organizzazione imprenditoriale dell'attività necessaria ai fini del compimento dell'opera o del servizio.

Nell'appalto, infatti, l'obbligo della prestazione viene assunto da un operatore economico che si avvale di un'organizzazione di mezzi, ed è posta in secondo piano la prestazione del lavoro diretto dell'appaltatore.

Possiamo dire che, se nell'atto di affidamento della prestazione richiesta si enfatizzerà la personalità della prestazione e l'assenza di un'attività d'impresa, ricadremo nell'ambito della consulenza/collaborazione, altrimenti inquadreremo l'incarico come appalto di servizi.

L'elemento discrezionale tra appalto di servizi e contratto di collaborazione è, dunque, «la presenza o meno, in capo all'affidatario, di un'organizzazione imprenditoriale con assunzione del rischio della prestazione oggetto del contratto» (conforme cfr. Corte Conti, sez. reg. Puglia, delib. 20/3/2014, n. 63).

In senso analogo, cfr. Corte Conti, sez. reg. Lombardia, delib. 20/5/2014, n. 178, secondo cui «il confine fra contratto d'opera intellettuale [i.e., l'incarico di consulenza o collaborazione, n.d.r.] e contratto d'appalto è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo.

L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al **profilo organizzatorio**, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore».

In base a quanto sopra, può ragionevolmente concludersi nei seguenti termini:

ricorre un **contratto di appalto** ogni volta in cui:

- l'esecuzione della prestazione implichi, per l'assuntore, l'esigenza di strutturare una stabile organizzazione d'impresa ovvero quando la prestazione sia comunque affidata ad una impresa/associazione professionale di medio/grandi dimensioni (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 29 gennaio 2008, n. 263; Id., sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4573);

l'esecutore gestisca il servizio, con assunzione del rischio di impresa.

al contrario, ricorre un **incarico di consulenza o collaborazione** quando:

- l'esecuzione della prestazione, per sua natura, non necessiti di una struttura di impresa ed abbia carattere personale;
- l'assuntore sia un singolo professionista (persona fisica, titolare o meno di Part.Iva);
- sia evidente il carattere intellettuale e fiduciario della prestazione.

Sulla base di questi presupposti si può affermare quanto segue:

COLLABORAZIONE: si instaura quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- la **professionalità** che si intende acquisire deve essere assolutamente **CARENTE nella struttura aziendale** e l'affidamento esterno non deve comportare una duplicazione delle funzioni svolte dal personale interno;
- il collaboratore deve essere effettivamente in possesso di **competenze specifiche**;
- l'atto di conferimento deve essere adeguatamente **motivato** e contenere i criteri di scelta del prestatore d'opera;
- l'**oggetto dell'incarico** non deve essere generico, **né di durata indefinita**;
- il **compenso** deve essere determinato con precisione e proporzionato all'utilità conseguita dalla società

CONSULENZE: riguardano le richieste di pareri ad "esperti". Rientrano in tale tipologia:

- studio e soluzioni di questioni inerenti l'attività dell'ente committente;

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

- prestazioni professionali finalizzate alla richiesta di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- consulenza legali al di fuori della rappresentanza in giudizio e del patrocinio dell'amministrazione;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Si ricorda che la pubblicazione riguarda anche gli incarichi conferiti a titolo gratuito come indicato da Anac:

"FAQ 6.7 Tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai dirigenti, consulenti e collaboratori rientrano anche gli incarichi e le cariche per i quali non sono previsti compensi?"

Sì, i dati relativi agli eventuali incarichi e cariche di dirigenti, consulenti e collaboratori sono da pubblicare sia se a titolo oneroso sia se a titolo gratuito".

Sintetizzando, occorre discriminare sulla base dei seguenti elementi:

- 1) Soggetto destinatario della prestazione: fisico o giuridico;
- 2) mancanza o presenza di stabile organizzazione impresa;
- 3) durata incarico;
- 4) carattere fiduciario/intellettuale della prestazione.

3. CLASSIFICAZIONE

Sulla base dei dati storici sono state analizzate e catalogate, ove possibile, le tipologie di incarichi conferiti in passato a soggetti esterni, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, al fine di definire la loro riconducibilità alla categoria degli "incarichi di consulenza/collaborazione" oppure all' "appalto di servizi", fermo restando comunque la valutazione nel merito, caso per caso, da parte dei RUP che, per il ruolo ricoperto, restano responsabili della legittimità dei nuovi specifici affidamenti. In dettaglio:

Incarichi di Collaborazione e Consulenza:

- REVISORE CONTI:

I provvedimenti di affidamento dell'incarico di componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere pubblicati nella categoria "**Consulenti e collaboratori**", in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza.

"FAQ ANAC 6.11 Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere pubblicati i dati relativi all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?"

Sì, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013."

- COLLEGIO SINDACALE:

I provvedimenti di affidamento dell'incarico di componenti del Collegio sindacale devono essere pubblicati nella categoria "**Consulenti e collaboratori**", in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza.

"FAQ ANAC 6.10 Per i componenti del Collegio sindacale devono essere pubblicati i dati relativi all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?"

Sì, in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza."

- COMMISSARIO CONCORSUALE ESTERNO:

I provvedimenti di affidamento dell'incarico Commissari esterni membri di commissioni concorsuali, devono essere pubblicati nella categoria "**Consulenti e collaboratori**", in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza.

"FAQ ANAC 6.13 L'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali?"

Sì, gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013".

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

- **COMMISSARI DI GARA (soggetti esterni)**

Per analogia a quanto indicato da Anac in riferimento ai "commissari concorsuali esterni" si ritiene che anche gli incarichi conferiti a commissari esterni di gara debbano essere pubblicati nella categoria "**Consulenti e collaboratori**", in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza.

Si ricorda che la pubblicazione riguarda anche gli incarichi conferiti a titolo gratuito.

- **CO.CO.PRO.**

Gli incarichi di collaborazione a progetto si configurano conferimenti di incarichi di collaborazione e/o di consulenza e pertanto devono essere pubblicati nella categoria "**Consulenti e collaboratori**"

- **RSPP RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

Si ritiene che tale incarico venga affidato principalmente con carattere fiduciario data la delicatezza della materia e la relativa assunzione di responsabilità personale e, in quanto tale, sia riconducibile ad "**incarico di collaborazione/consulenza**" anche qualora il perfezionamento del contratto e la fatturazione avvenga da parte di una ditta/società connotandosi prioritariamente prevalente la responsabilità individuale del soggetto (persona) che assume tale incarico rispetto all'aspetto amministrativo.

- **PROCURATORI ESTERNI- INCARICHI DIRETTIVI A SOGGETTI ESTERNI** che implicino la direzione e la gestione delle risorse umane e finanziarie. Si ritiene che tali incarichi siano da ricondurre a "**incarichi di collaborazione e consulenza**" in quanto *"inquadabili nel più generale ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale (cfr. art. 2222 e ss. cod. civ.) se non addirittura dei rapporti di lavoro autonomo o atipico, e non già nell'ambito dell'appalto pubblico. Ciò posto, nel caso di specie i contratti affidati afferiscono all'assunzione a titolo personale allo svolgimento di mansioni all'interno della struttura organizzativa conferente, non riconducibili alla fattispecie negoziale del contratto d'appalto, quanto piuttosto ad un contratto di prestazione d'opera ovvero, sotto diverso profilo, ad un contratto di lavoro autonomo. In considerazione di quanto sopra, quindi, con riguardo al quesito proposto, si ritiene che l'affidamento dei suddetti incarichi non sia riconducibile nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici (parere Cersap 017/2014)"*

- **GESTORE TRASPORTI**

Si ritiene che tale incarico sia da ricondurre a "**incarichi di collaborazione e consulenza**" in quanto, per analogia al precedente, afferisce all'assunzione a titolo personale allo svolgimento di mansioni all'interno della struttura organizzativa conferente, non riconducibili alla fattispecie negoziale del contratto d'appalto, quanto piuttosto ad un contratto di prestazione d'opera ovvero, sotto diverso profilo, ad un contratto di lavoro autonomo.

- **DOCENTI (esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria con un profilo ad alto contenuto di professionalità)**

Si ritiene che tali incarichi siano da ricondurre a "**incarichi di collaborazione e consulenza**" in quanto inquadabili nel più generale ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale (cfr. art. 2222 e ss. cod. civ.) e non già nell'ambito dell'appalto pubblico.

Per questa tipologia si stabilisce che le soglie definite nel successivo paragrafo 4 sono ridotte della metà.

- **NOTAI:**

Si ritiene gli incarichi affidati ai notai siano da ricondurre a "**incarichi di collaborazione e consulenza**" salvo che si tratti di servizi prestati relativamente esclusivamente alla "certificazione e autenticazione" che rientrano nella disposizione di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) n. 3 del d.lgs. 50/2016 ovvero "esclusi" dal Codice.

Per questa tipologia si stabilisce che le soglie definite nel successivo paragrafo 4 sono ridotte della metà.

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

- MEDICO COMPETENTE

Qualora sia affidato l'incarico ad una persona fisica (medico) e che sia svolto prevalentemente con il lavoro personale, ovvero dove rilevi prevalentemente l'identità e la professionalità dell'esecutore, con un incarico specifico, puntuale e senza una struttura imprenditoriale organizzata si può ritenere che tale incarico sia riconducibile ad [incarico di consulenza/collaborazione](#).

Se l'incarico invece risulta affidato ad una società/ditta strutturata e affidato congiuntamente alla gestione completa dell'attività di sorveglianza sanitaria si ritiene che tale incarico sia riconducibile ad un [appalto di servizi](#) e pubblicato in [bandi di gare/contratti](#).

Appalti di servizi:

- **DPO (DATA PROTECTION OFFICER – RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI: figura professionale di consultazione, sorveglianza e contatto per l'Autorità di Controllo (Garante), resa obbligatoria dal GDPR 679/2019 Privacy):** Anac con la **Delibera n. 421 del 13 maggio 2020 ha definito l'affidamento all'esterno del servizio di protezione dei dati personali configurandolo quale appalto di servizi e, come tale, soggetto alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, con conseguente obbligo di procedere alla selezione del contraente nel rispetto delle procedure ivi previste in ragione dell'importo del contratto. Tale affidamento è pertanto configurabile quale "appalto di servizio" e pertanto è soggetto a Cig, e il dato verrà pubblicato in Amministrazione trasparente nella sezione 'bandi di gara e contratti'.**

- MEDICO COMPETENTE

Se l'incarico è affidato ad una società/ditta strutturata e affidato congiuntamente alla gestione completa dell'attività di sorveglianza sanitaria si ritiene che tale incarico sia riconducibile ad un [appalto di servizi](#) e pubblicato in [bandi di gare/contratti](#).

Diversamente qualora sia affidato l'incarico ad una persona fisica (medico) e che sia svolto prevalentemente con il lavoro personale, ovvero dove rilevi prevalentemente l'identità e la professionalità dell'esecutore, con un incarico specifico, puntuale e senza una struttura imprenditoriale organizzata si può ritenere che tale incarico sia riconducibile ad [incarico di consulenza/collaborazione](#);

- SUPPORTO TECNICO AL RUP

Si ritiene che tali incarichi possano riferirsi ad appalti di servizi.

Art. 31 comma 7 del Codice Appalti Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

"Art. 31 comma 8 D.lgs. 50/2016

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. (si vedano le Linee Guida n. 1/2016 di ANAC)"

- CORSI DI FORMAZIONE;

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

L'organizzazione di un intero corso di formazione da parte di società a mezzo di docenti non dotati di personali ed esclusive caratteristiche di alta specializzazione è configurabile quale [appalto di servizi](#).

- SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Tali incarichi vengono individuati nel Codice Appalti all'art. 31 comma 8 che cita:

"Art. 31 comma 8 D.lgs. 50/2016

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. (si vedano le Linee Guida n. 1/2016 di ANAC).

Il Codice indica che, tali incarichi devono essere conferiti secondo le procedure di cui al Codice Appalti e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

La linea guida n. 1/2016 Anac 'indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e all'ingegneria' inquadra normativamente e nell'insieme il complesso della disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) sono "i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE".

Inoltre, la giurisprudenza, si è già più volte espressa in tal senso:

"E' inappropriato l'inserimento nei "regolamenti di attribuzione incarichi" di disposizioni volte a disciplinare il conferimento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura.... essi rientrano nella normativa del D.lgs. 163/06 (C. Conti Toscana n. 10/08)".

"L'attività di progettazione non può essere affidata come consulenza professionale ma secondo di artt. 57 e 91 del Codice Contratti (Tar Veneto n. 3620/08)".

Si ritiene pertanto che tali incarichi siano riferibili ad [appalti di servizi](#) tant'è vero che tali servizi si ritrovano nell'elenco CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici – sistema di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti) dal CPV 710000000-8.

Tali servizi verranno pertanto pubblicati nella sezione "Bandi di gara e Contratti" previsto dalla legge n°190/2012. Asm ha deliberato l'istituzione di apposito "elenco di professionisti idoneo al conferimento di incarichi di progettazione" in ottemperanza alle indicazioni della linea guida 1 Anac. Per tale elenco non è prevista una data di scadenza, l'elenco è sempre aperto pertanto è possibile iscriversi in qualsiasi momento. Tali figure andranno pertanto selezionate dall'Albo Progettisti esistente in azienda secondo le modalità indicate nello stesso.

- CONSULENTE per ASSISTENZA CONTABILE/FISCALE/PAGHE CONTRIBUTI/NORMATIVA/FINANZIARIA

Nel caso in cui l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione di un servizio (assistenza fiscale, normativa, finanziaria, paghe ecc.), ha luogo una procedura di appalto di [servizi](#). Pertanto, la pubblicazione andrà effettuata nella categoria "[Bandi di gara e contratti](#)"

- INCARICO LEGALE PLURIENNALE (recupero crediti, assistenza controversie assicurative, ecc..);

Nel caso in cui l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione ad un legale per l'assistenza continuativa in materia di recupero crediti, oppure assistenza alle controversie assicurative rientriamo nell'ambito dei [servizi](#). Pertanto, la pubblicazione andrà effettuata nella categoria "[Bandi di gara e contratti](#)".

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

- **SERVIZI LEGALI:**

Preliminarmente pare utile ricordare che **in base alla normativa previgente**, rinvenibile nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi legali (non meglio specificati) **erano ricompresi nei servizi elencati all'allegato II B**; di conseguenza a tali affidamenti, considerati **parzialmente esclusi**, si applicavano soltanto **alcune** norme del D.Lgs. 163/2006 [1].

Al riguardo, la giurisprudenza [2] e l'AVCP [3] distinguevano il conferimento del **singolo incarico di patrocinio legale**, che configurava un **contratto d'opera intellettuale** sottratto alla disciplina del codice, dalla attività di assistenza e **consulenza giuridica** a carattere complesso, che costituiva invece un [appalto di servizi](#).

Con il **nuovo Codice dei contratti** il legislatore ha innanzitutto definito i servizi legali come appalti di servizi (art. 17, comma 1), ed ha quindi operato una sorta di classificazione di tali servizi legali, determinando il superamento della distinzione in base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o incarichi di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti).

L'art. 17, comma 1, lettera d), elenca una serie di **servizi legali** che **NON** soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del Codice (fatto salvo il rispetto, come si dirà nel prosieguo, dei principi di cui all'art. 4); tutti gli altri servizi legali lì non individuati rientrano invece nei **servizi di cui all'allegato IX**, per i quali **trova applicazione il Codice**, con alcune differenziazioni **in tema di pubblicità**.

Nel dettaglio, **NON sottostanno alla disciplina codicistica i servizi di:**

1. **rappresentanza legale** di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. **consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1)**, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3. **servizi di certificazione e autenticazione di documenti** che devono essere prestati da notai;
4. **servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali** i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5. **altri servizi legali** che sono connessi, anche occasionalmente, **all'esercizio dei pubblici poteri**; (...)

Tutti gli altri **servizi legali** non indicati all'articolo citato, e riferibili sostanzialmente alle prestazioni di un avvocato non connesse al contenzioso, vengono invece ricompresi, come anticipato, nei servizi di cui all'allegato IX, per i quali è previsto l'affidamento con l'applicazione quasi integrale del Codice.

Infatti **l'art.35, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016** prevede l'applicazione ai servizi indicati all'allegato IX delle norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista di 750.000 euro e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142). [4]

Particolare attenzione va posta nel caso di **incarichi di difesa e rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie**. Diversamente da quanto avveniva in passato, con l'introduzione del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), si tende ad inquadrare anche il singolo incarico di patrocinio legale come [appalto di servizi](#) (vedi art. 17,

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

comma 1, lett. d) D.lgs. n. 50/2016 "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi") e alle linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali;

A maggior ragione quando l'amministrazione affida all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, rientriamo nell'ambito dei servizi. Pertanto, la pubblicazione andrà effettuata nella categoria "Bandi di gara e contratti".

Per quanto riguarda invece le procedure di **affidamento dei contratti sotto soglia**, compresi quelli relativi ai servizi specifici elencati all'allegato IX per i quali, come detto, la soglia prevista è di 750.000 euro, si rinvia alle Linee guida n. 4/2018 aggiornate al d.lgs. 56/2017 con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018.

Per contro, con riferimento ai **servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett. d)**, è opportuno tenere presente che l'**affidamento dei contratti esclusi** (in tutto o in parte) deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di 'economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità pubblicità (...)' **richiamati dall'art. 4.**

Ne deriva che le amministrazioni sono tenute a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di **gestione del contenzioso** garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.

[1] L'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 così recitava: 'L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)'. Parimenti, agli affidamenti di contratti aventi ad oggetto servizi esclusi, in tutto od in parte, dall'ambito di applicazione del Codice, si applicava anche l'art. 27, il cui comma 1 disponeva il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

[2] Nella sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato rimarcava l'esistenza di una 'differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica'.

[3] L'AVCP (ora ANAC), nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, affermava che 'il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, 'un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa' (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR)'.
[4] Si veda **ANAC, FAQ sul D.Lgs. 50/2016** nel periodo transitorio, allegate al Comunicato del Presidente dell'8 giugno 2016, con riferimento ai servizi sociali rientranti nell'allegato IX.

- SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE

Quando l'amministrazione affida all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, rientriamo nell'ambito dei servizi. Pertanto, la pubblicazione andrà effettuata nella categoria "Bandi di gara e contratti".

Altro :

- ORGANISMO DI VIGILANZA

In assenza di indicazioni specifiche da parte di Anac si ritiene di assolvere gli obblighi di trasparenza relativi agli incarichi conferiti ai componenti dell'organismo di vigilanza nella sezione '**Organo di controllo che svolgono funzioni di OIV**' in Amministrazione trasparente dove vengono pubblicati anche CV e dichiarazione di incompatibilità. Ciò anche per evitare la doppia pubblicazione che è caldamente sconsigliata da Anac.

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

- **COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO:**

In assenza di indicazioni specifiche da parte di Anac si ritiene di assolvere gli obblighi di trasparenza relativi agli incarichi conferiti ai componenti del comitato di controllo analogo nella sezione '[Organo di controllo che svolgono funzioni di OIV](#)' in Amministrazione trasparente dove vengono pubblicati anche CV e dichiarazione di incompatibilità. Ciò anche per evitare la doppia pubblicazione che è caldamente sconsigliata da Anac.

- **LEGALI NON "INDIVIDUATI DA ASM"**

Si ritiene che si stia al di fuori di qualsiasi normativa pubblicistica trattandosi di una condanna, anzi dell'adempimento ad un ordine del Giudice.

In tale contesto, quindi, si ritiene che il predetto pagamento non sia soggetto né alla legge n. 136/2010 tracciabilità flussi finanziari, né alla legge n. 190/2012 (pubblicazione in bandi gare/contratti) né al d.lgs. n. 33/2013 (pubblicazione consulenti-collaboratori).

"In caso di condanna dal giudice del lavoro a versare un corrispettivo a titolo di "spese legali", in favore dell'avvocato che ha patrocinato la controparte, si ritiene che si stia al di fuori di qualsiasi normativa pubblicistica trattandosi di una condanna, anzi dell'adempimento ad un ordine del Giudice.

In tale contesto, quindi, si ritiene che il predetto pagamento non sia soggetto né alla legge n. 136/2010 né alla l. n. 190/2012 né al d.lgs. n. 33/2013 (Parere studio legale Cersap 225/2018)".

- **PERITI NOMINATI DAL TRIBUNALE- CTU**

Per analogia al punto precedente si ritiene che si stia al di fuori di qualsiasi normativa pubblicistica trattandosi di un adempimento ad un ordine del Giudice.

In tale contesto, quindi, si ritiene che il predetto pagamento non sia soggetto né alla legge n. 136/2010 tracciabilità flussi finanziari, né alla legge n. 190/2012 (pubblicazione in bandi gare/contratti) né al d.lgs. n. 33/2013 (pubblicazione consulenti-collaboratori).

- **SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE PRESSO NOTAI:**

I servizi prestati relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione rientrano nella disposizione di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) n. 3 del d.lgs. 50/2016 e pertanto sono "[esclusi](#)" dal Codice.

Con riferimento ai servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett. d), è opportuno tenere presente che l'**affidamento dei contratti esclusi** (in tutto o in parte) deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di 'economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità pubblicità (...)' richiamati dall'art. 4 del Codice.

Ne deriva che le amministrazioni sono tenute a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di **gestione del contenzioso** garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.

Si ritiene pertanto opportuno adottare la medesima procedura e soglie stabilite al paragrafo 4 stabilendo che:

- il dato **NON** verrà pubblicato in consulenti/collaboratori;
- è necessario comunque **STACCARE** il CIG per assicurare la tracciabilità come affermato da Anac con **Delibera n. 556/2017** "*rientrano negli obblighi di tracciabilità anche i servizi legali ESCLUSI ossia quelli enucleati dall'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice per i quali occorre quindi staccare il Cig*";
- il dato verrà comunque pubblicato nel file "bandi gare/contratti legge 190 (anche se non di tratta di appalto di servizi) al fine di assicurarne la pubblicazione e la trasparenza e in quanto si è provveduto a staccare il Cig.

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

- **SERVIZI LEGALI ESCLUSI DAL CODICE;**

L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi).

L'art. 17, comma 1, lettera d), elenca una serie di **servizi legali** che **NON** soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del Codice (fatto salvo il rispetto, come si dirà nel prosieguo, dei principi di cui all'art. 4); tutti gli altri servizi legali lì non individuati rientrano invece nei **servizi di cui all'allegato IX**, per i quali **trova applicazione il Codice**, con alcune differenziazioni in tema di pubblicità.

Nel dettaglio, **NON** sottostanno alla disciplina codicistica i servizi di:

1. **rappresentanza legale** di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. **consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1)**, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3. **servizi di certificazione e autenticazione di documenti** che devono essere prestati da notai;
4. **servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali** i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5. **altri servizi legali** che sono connessi, anche occasionalmente, **all'esercizio dei pubblici poteri**; (...)'

Con riferimento ai servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett. d), è opportuno tenere presente che l'**affidamento dei contratti esclusi** (in tutto o in parte) deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di 'economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità pubblicità (...)'

richiamati dall'**art. 4 del Codice**.

Ne deriva che le amministrazioni sono tenute a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di **gestione del contenzioso** garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.

Si ritiene pertanto opportuno adottare la medesima procedura e soglie stabilite al paragrafo 4 stabilendo che:

- il dato **NON** verrà pubblicato in consulenti/collaboratori;
- è necessario comunque **STACCARE** il CIG per assicurare la tracciabilità come affermato da Anac con **Delibera n. 556/2017** "rientrano negli obblighi di tracciabilità anche i servizi legali ESCLUSI ossia quelli enucleati dall'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice per i quali occorre quindi staccare il Cig";
- il dato verrà comunque pubblicato nel file "bandi gare/contratti legge 190 (anche se non di tratta di appalto di servizi) al fine di assicurarne la pubblicazione e la trasparenza e in quanto si è provveduto a staccare il Cig.

ADEMPIMENTI RELATIVI A CONSULENTI E COLLABORATORI (art. 15 bis D.lgs. 33/2013)

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.
 E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

4. PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA-COLLABORAZIONE (SOGLIE)

Per l'assegnazione dei suddetti incarichi si stabilisce che il **R.U.P.** dovrà procedere sulla base delle seguenti modalità e soglie:

- da 0 a € 10.000,00:	affidamento diretto con scelta motivata	+ relativo Curriculum Vitae;
- da € 10.001,00 a € 40.000,00:	scelta MOTIVATA tra n° 3 preventivi	+ relativi Curriculum Vitae;
- da € 40.001,00 a € 100.000,00:	scelta MOTIVATA tra n°5 preventivi	+ relativi Curriculum Vitae;
- oltre € 100.000,00:	avviso pubblico.	

TIPOLOGIA	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Atto relativo	Necessità di stacco del Cig	Allegazione CURRICULUM VITAE	Allegazione DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITA'	SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Incarichi di consulenza/collaborazione	- da 0 a € 10.000,00 affidamento diretto sulla base di (minimo) n° 1 preventivo e Curriculum Vitae	Nelle more che venga sviluppato il sistema informativo il R.u.p. dovrà predisporre una <u>proposta di ordine/Incarico</u> DEBITAMENTE MOTIVATA	NO	RICHIEDERE C.V. prima sottoscrizione incarico	RICHIEDERE DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITA' prima sottoscrizione incarico	Art. 15 bis D.lgs. 33/2016 Sezione "CONSULENTI-COLLABORATORI" Con C.V. e dichiarazione incompatibilità
	- da € 10.001,00 a € 40.000,00 scelta MOTIVATA tra n°3 preventivi e sulla base dei relativi Curriculum Vitae					
	- da € 40.001,00 a € 100.000,00 scelta MOTIVATA tra n°5 preventivi e sulla base dei relativi Curriculum Vitae	Determina Amministratore Unico su proposta di determina del Responsabile proponente debitamente motivata				
	- oltre € 100.000,00 avviso pubblico	Determina Amministratore Unico su proposta di determina del Responsabile proponente debitamente motivata				

ADEMPIMENTI RELATIVI A CONSULENTI E COLLABORATORI (art. 15 bis D.lgs. 33/2013)

Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata

TIPOLOGIA	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Atto relativo	Necessità di stacco del Cig	Allegazione CURRICULUM VITAE	Allegazione DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITA'	SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Appalti di servizi	IL VALORE DELLE SOGLIE VERRA' AUTOMATICAMENTE ADEGUATO ALL'EVENTUALI MODIFICHE DELLE SOGLIE PER EFFETTO DI VARIAZIONI NORTMATIVE	- importo inferiore 40.000 Euro mediante affidamento diretto <u>anche senza previa consultazione di due o più operatori economici</u> (art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 (*)	Determina "semplificata" art. 32 comma 2) D.lgs. 50/2016 (applicativo determine lotus notes)	SI	NO	NO	Art. 37 D.lgs. 33/2013 'Bandi di gara e contratti - Legge 190'
		- importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno <u>cinque</u> operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 (*)	Determina Amministratore Unico su proposta di determina del Responsabile proponente				
Servizi legali ESCLUSI (art. 17, comma 1, lett. d) ATTINGERE DALL'ALBO LEGALI GRUPPO ASM oppure motivare Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX	- da 0 a € 10.000,00 affidamento diretto sulla base di (minimo) n° 1 preventivo e Curriculum Vitae		Determina "semplificata" art. 32 comma 2) D.lgs. 50/2016 (applicativo determine lotus notes) specificando che si tratta di appalti ESCLUSI	SI (delibera Anac n. 556/2017 tracciabilità appalti esclusi) Solo per assicurare la tracciabilità anche se non sono appalti di servizi	NO	NO	Art. 37 D.lgs. 33/2013 'Bandi di gara e contratti - Legge 190' (solo per assicurare la trasparenza del dato anche se non sono appalti di servizi)
	- da € 10.001,00 a € 40.000,00 scelta MOTIVATA tra n°3 preventivi e sulla base dei relativi Curriculum Vitae						
	- da € 40.001,00 a € 100.000,00 scelta MOTIVATA tra n°5 preventivi e sulla base dei relativi Curriculum Vitae		Determina Amministratore Unico su proposta di determina del Responsabile proponente debitamente motivata				
	- oltre € 100.000,00 avviso pubblico		Determina Amministratore Unico su proposta di determina del Responsabile proponente debitamente motivata				

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

*Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata*

5. PUBBLICAZIONE (RPCT)

La redazione della Tabella, da parte dell'RPCT, da pubblicare nella sezione "Società Trasparente", sottosezione "Consulenti e Collaboratori", dovrà contenere le seguenti indicazioni (come da art. 15-bis d.lgs. 33/2013 e come da Allegato I alla Delibera Anac n°1134):

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Il R.U.P. provvederà tempestivamente ad informare l'RPCT sulla data di inizio e sulla data di fine dell'incarico, in modo da permettere l'aggiornamento della tabella pubblicata in "Società Trasparente".

6. ULTERIORI INDICAZIONI:

Si ricorda che:

- 1) I dati presenti nella sezione 'consulenti-collaboratori' dovranno restare pubblicati per i due anni successivi alla loro cessazione. Dopo sarà opportuno toglierli dal sito al fine di garantire la tutela della privacy dei percettori;
- 2) E' cura del responsabile del procedimento oscurare dal cv tutte le informazioni non pertinenti ed eccedenti le finalità del trattamento (non devono comparire luogo, giorno, mese nascita, codice fiscale, domicilio e altri recapiti privati, hobby, figli, sport, appartenenza a associazioni dalle quali si possono ricavare informazioni sulle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, ecc ... nemmeno se il titolare del cv voglia espressamente che siano inseriti);
- 3) Si raccomanda di evitare la doppia pubblicazione del medesimo dato su più sezioni (ad esempio "collaboratori e consulenti" e "bandi di gara e contratti") in quanto non esiste alcuna disposizione di legge o linee guida Anac in tal senso, anzi, Anac stessa ha caldamente suggerito di evitare inutili duplicazioni che potrebbero ledere gli interessi alla tutela dei dati personali (si ricorda che l'art. 5 comma 1 lettera c) del Reg.UE 2016/679 prevede, tra i principi applicabili al trattamento dei dati personali, quello di "minimizzare i dati");
- 4) in caso di incarichi di consulenza-collaborazione, laddove l'oggetto della prestazione lo consenta, è doveroso richiedere al professionista una RELAZIONE FINALE nella quale saranno illustrati i risultati dello studio/soluzioni proposte dal collaboratore affinché resti una prova oggettiva e tangibile del lavoro svolto;
- 5) Nel Vocabolario comune per gli appalti pubblici da pag. 168 (da codice CPV 5000000-5 in avanti) è possibile trovare tutti i servizi che sono affidabili con il Codice dei contratti italiano (d.lgs. 50/2016) fermo restando la puntuale verifica nel merito delle circostanze di ogni singolo affidamento.

**ADEMPIMENTI
RELATIVI A
CONSULENTI E COLLABORATORI
(art. 15 bis D.lgs. 33/2013)**

*Quanto contenuto in questo documento è ad esclusivo uso interno del gruppo ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.
E' vietata qualsiasi divulgazione esterna se non autorizzata*

7. CONSIDERAZIONI FINALI

La presente linea guida fornisce le indicazioni per individuare quali incarichi vadano considerati “incarichi di collaborazione e consulenza” ai sensi dell’art. 15 bis del Decreto Trasparenza e, dunque, siano soggetti ai relativi obblighi di pubblicazione, in modo da disciplinarne in maniera compiuta ed uniforme l’inserimento nell’apposita sezione ‘Consulenti-Collaboratori’ in “Amministrazione Trasparente” del portale di asm nonché definisce le regole “aziendali” circa le modalità di assegnazione di tali affidamenti, i relativi e necessari adempimenti propedeutici e successivi.

In caso di affidamenti riconducibili a “contratti d’appalto” la pubblicazione confluirà in Consulenti/collaboratori o nei “Dati inerenti la legge 190/2012 anticorruzione – Pubblicazione informazioni art. 1 comma 32 - L. 190/2012” e le modalità di assegnazione sono quelle previste dalla normativa vigente (Codice Appalti).

L’intento della presente linea guida è quindi, tra l’altro, quello di riuscire ad ottemperare agli obblighi di trasparenza nelle corrette Sezioni di Amministrazione Trasparente. Lo sforzo è di individuare la sezione corretta destinataria delle informazioni nella consapevolezza che, comunque, in una sezione o nell’altra, la trasparenza è comunque garantita perché il dato risulta (comunque) sempre pubblicato.

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 190/2012;
- D. Lgs. 33/2013;
- D. Lgs. 39/2013;
- Del. 1310 ANAC del 28/12/2016;
- Determina. 1134 ANAC dell’8/11/2017;
- Linea Guida ANAC n. 1/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- Linea Guida ANAC n. 12/2018 “Affidamento dei servizi legali”;
- Linea Guida Anac n. 4/2018 Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
- FAQ ANAC in materia di trasparenza;
- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.